

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLANTI, PELLEGATTI, MINUCCI, GHEZZI, ALINOVİ, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PICCHETTI, SAMÀ, SANFILIPPO, REBECCHI, PRANDINI, PEDRAZZI CIPOLLA, MINOZZI

Presentata il 10 gennaio 1992

Estensione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1988 è stato realizzato un nuovo sistema di prestazioni a sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, che ha portato radicali innovazioni alla vecchia disciplina degli assegni familiari.

Con decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è stato infatti istituito l'assegno per il nucleo familiare, che ha sostituito per i lavoratori dipendenti e i pensionati da lavoro dipendente, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

L'assegno di nuova istituzione compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare.

Dal trattamento di cui si è detto sono stati esclusi i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, per i quali continua a rimanere in vigore il regime degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni.

Evidentemente si è trattato di una scelta connessa, all'epoca, a valutazioni di carattere finanziario inerenti alle rispet-

tive gestioni, valutazioni, peraltro, che alla luce dei risultati degli ultimi esercizi finanziari e della piena disponibilità dimostrata dalla categoria interessata — soprattutto in occasione della riforma del sistema pensionistico varata con la legge 2 agosto 1990, n. 233 — ad assicurare l'equi-

librio economico-finanziario delle gestioni stesse, dovrebbero ritenersi superate.

Per tali motivi viene sottoposta alla vostra attenzione la presente proposta di legge, la quale mira ad eliminare una discriminazione che, ad avviso dei proponenti, non ha più motivo di permanere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali le quote di maggiorazione di famiglia cessano di essere corrisposte e sono sostituite dall'assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

ART. 2.

1. Nel comma 12-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: « per i lavoratori autonomi pensionati » sono aggiunte le seguenti: « esclusi quelli delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 1992.

ART. 3.

1. Per i pensionati di cui all'articolo 1, l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro autonomo, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro autonomo è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

ART. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con contributo annuo, a partire dal 1992, di lire 30.000 per unità iscritta alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.